

CAMERA DEI DEPUTATI N. 275

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato BRESSA

Norme in materia di conflitti di interessi dei titolari delle cariche di Governo. Delega al Governo per l’emanazione di norme in materia di conflitti di interessi di amministratori locali, dei presidenti delle regioni e dei membri delle giunte regionali

Presentata il 15 marzo 2013

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il 7 luglio 2006 l’onorevole Franceschini ha presentato una proposta di legge (atto Camera n. 1318 della XIV legislatura) di modifica della disciplina vigente in materia di incompatibilità e conflitto di interessi dei titolari delle cariche di Governo, al fine di sciogliere l’intreccio tra gli interessi pubblici, che il titolare della carica di Governo è chiamato a perseguire, e gli interessi privati e particolari, che lo riguardano personalmente. La presentazione del testo nasceva dall’esigenza di superare le criticità della « legge Frattini » (legge n. 215 del 2004), approvata nel corso della XIV legislatura e caratterizzata dalla previsione di un intervento delle Autorità competenti solamente successivo, ovvero in termini

sanzionatori, all’emergere del conflitto. La proposta dell’onorevole Franceschini, al contrario, mirava a intervenire sul piano preventivo, per evitare *ab initio* l’insorgere del conflitto di interessi.

Nel corso del primo semestre del 2007, la Commissione Affari Costituzionali della Camera dei deputati ha svolto un accurato esame del provvedimento, nel corso del quale il primo firmatario della presente proposta di legge si è impegnato affinché si riuscisse a raggiungere un corretto bilanciamento tra i principi di uguaglianza e di parità di accesso alle cariche pubbliche, sanciti dagli articoli 51 e 3 della Costituzione, e i principi costituzionali in materia di iniziativa economica e proprietà privata, di cui agli articoli 41 e 42 della Costituzione.

Purtroppo la fine della legislatura ha visto concludersi anche la possibilità di pervenire a un'approvazione definitiva del progetto di legge.

In tal senso, merita particolare menzione la relazione dell'onorevole Violante, tra l'altro Presidente della Commissione Affari costituzionali durante la XV legislatura, nonché relatore sulla suddetta proposta di legge n. 1318. Con la sua relazione, l'onorevole Violante ha voluto sottolineare come il tema del conflitto di interessi sia uno dei capitoli più significativi della «democrazia dei moderni». Nella connotazione classica della democrazia europea, vi è una distinzione tra società politica e società civile e tra Stato e mercato. La politica è gestita da chi opera nello Stato, con una netta separazione dal mercato.

Questa è una concezione europea, poiché in Europa lo Stato si forma per un peso crescente di dinastie che impongono l'unità di territori. Diversa è la situazione dell'origine dello Stato in un Paese come gli Stati Uniti, dove in realtà è un patto tra pari a creare il potere politico e il potere pubblico. Da ciò derivano la lentezza dell'Europa nell'affrontare la questione del conflitto di interessi e, dall'altra parte, una certa tempestività che ha segnato la storia e l'esperienza degli Stati Uniti. Quando in Europa è stata superata la barriera tra Stato e mercato, tra politica e società, allora si è posta la questione di affrontare questa dimensione della democrazia non solo distinguendo i poteri pubblici, ma anche tenendoli separati dai poteri privati.

Il tema del conflitto di interessi è il problema della separazione tra poteri pubblici e poteri privati; di ciò si tratta. In Italia vige una legge approvata nella XIV legislatura, la già ricordata legge n. 215 del 2004, la quale ha una caratteristica di fondo che la differenzia rispetto alla proposta giunta all'esame dell'Assemblea durante la XV. La legge, che porta il nome del Ministro che sostenne questo intervento legislativo, l'onorevole Frattini, reca una normativa che dispone un intervento successivo, ovvero in termini sanzionatori, dopo che il conflitto si è manifestato.

La proposta giunta all'attenzione dell'Assemblea nella XV legislatura, e che qui si riprende, è invece di carattere preventivo; come in tutti i Paesi che prevedono questo tipo di misure, si tende a prevenire l'insorgere del conflitto di interessi.

Le ragioni dell'opportunità di questo nuovo intervento si devono alla circostanza che le due Autorità che, sulla base della «legge Frattini», hanno il governo della materia — l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni — nel corso delle loro relazioni semestrali al Parlamento hanno segnalato complessivamente diciannove punti deboli della legge, che la rendono sostanzialmente inefficace.

Si tratta, tra gli altri, dei seguenti profili: l'inapplicabilità della legge agli assessori regionali e al governo regionale; la mancata previsione della possibilità che un Ministro compia un atto a vantaggio di un altro Ministro, ipotesi che, verificatasi nella XIV legislatura, fu appunto segnalata dalle due Autorità; la circostanza che l'atto adottato in conflitto di interessi è considerato rilevante solo se ha recato un danno all'interesse pubblico, il che è naturalmente difficilmente valutabile in modo separato dal conflitto di interessi stesso. Un altro punto molto significativo è quello che impedisce alle due Autorità di accertare il vero stato patrimoniale dei titolari delle cariche di Governo. La proposta in esame, a questo proposito, prevede quattro doveri a carico del titolare della carica di Governo: il dovere di informazione nei confronti di un'apposita Autorità, il dovere di astensione in presenza di determinate situazioni, il dovere di opzione quando si versa in situazioni di incompatibilità, il dovere di separazione del proprio patrimonio qualora si versi in altre posizioni specificamente determinate.

La proposta di legge si applica non soltanto alle cariche di Governo nazionali, ma estende il proprio ambito anche a quelle regionali e locali. Questo è il quadro sintetico del provvedimento.

Su questa proposta di legge così complessa nessuno può avere l'ambizione di

ritenere che il testo sia intoccabile; soltanto il suo esame parlamentare potrà portare a un testo che corrisponda al sentire della maggior parte degli appartenenti a questa Camera, o comunque di un numero considerevole di colleghi. La materia è molto difficile, complessa e vi sono

anche elementi contraddittori. Essa investe, infatti, un tema fondamentale della « democrazia dei moderni » e sarebbe utile affrontarla in questa dimensione: come rendere più completa la nostra democrazia attraverso la separazione degli interessi privati dagli interessi pubblici.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

PRINCÌPI GENERALI

ART. 1.

(Esclusiva cura degli interessi pubblici).

1. I titolari di cariche pubbliche, nell'esercizio delle loro funzioni, sono tenuti a operare esclusivamente per la cura degli interessi pubblici a loro affidati.

2. I titolari di cariche pubbliche hanno l'obbligo generale di astenersi dalla partecipazione a qualunque decisione che possa specificamente incidere sulla situazione patrimoniale propria o del coniuge non legalmente separato o dei propri parenti o affini entro il secondo grado, o di altri soggetti a loro legati da rapporti di interesse, recando ad essi un vantaggio economico rilevante e differenziato rispetto a quello della generalità dei destinatari del provvedimento.

3. I titolari di cariche pubbliche hanno altresì l'obbligo di astenersi dalla partecipazione a qualunque decisione che possa specificamente incidere sulla situazione patrimoniale di persone con loro stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico, recando ad esse un vantaggio economico rilevante e differenziato rispetto a quello della generalità dei destinatari del provvedimento.

ART. 2.

(Conflitto di interessi).

1. Ai fini della presente legge, sussiste conflitto di interessi in tutti i casi in cui il titolare di una carica di Governo ovvero il presidente di una regione, il componente di una giunta regionale, il presidente o il componente di una giunta provinciale, il sindaco o il componente della giunta di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti è titolare di un interesse economico privato tale da condizionare

l'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza.

2. Sussiste altresì conflitto di interessi nei casi in cui il coniuge non legalmente separato o i parenti o affini entro il secondo grado del titolare di una carica di Governo ovvero del presidente di una regione, del componente di una giunta regionale, del presidente o del componente di una giunta provinciale, del sindaco o del componente della giunta di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o la persona con lui stabilmente convivente non a scopo di lavoro domestico siano titolari di interessi economici privati che possano condizionarlo nell'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite o che possano alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza.

3. Sussiste altresì conflitto di interessi in tutti i casi in cui il titolare di una carica di Governo ovvero il presidente di una regione, il componente di una giunta regionale, il presidente o il componente di una giunta provinciale, il sindaco o il componente della giunta di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti è preposto, in qualità di rappresentante, amministratore, curatore, gestore, procuratore, consulente, o in altra posizione analoga, comunque denominata, alla cura di un interesse economico privato tale da condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza.

CAPO II

AUTORITÀ PER LA PREVENZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSI E DELLE FORME DI ILLECITO ALL'INTERNO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ART. 3.

(Istituzione dell'Autorità per la prevenzione dei conflitti di interessi e delle forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione).

1. È istituita l'Autorità per la prevenzione dei conflitti di interessi e delle forme

di illecito all'interno della pubblica amministrazione, di seguito denominata « Autorità », con sede in Roma.

2. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione; è organo collegiale composto da cinque membri, dei quali due sono eletti dal Senato della Repubblica, due dalla Camera dei deputati, uno, con funzione di presidente, è nominato dai Presidenti del Senato e della Camera, d'intesa tra loro.

3. L'elezione da parte di ciascuna Camera ha luogo a scrutinio segreto, con voto limitato a uno. Sono eletti i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

4. Possono far parte dell'Autorità i professori universitari ordinari in materie giuridiche ed economiche, i magistrati delle giurisdizioni superiori ordinarie e amministrative e gli avvocati dopo venti anni di esercizio della professione.

5. Non possono essere eletti o nominati membri dell'Autorità:

a) coloro che ricoprano o abbiano ricoperto nei due anni precedenti una carica di Governo;

b) coloro che ricoprano o abbiano ricoperto nei due anni precedenti una delle altre cariche di cui all'articolo 2, comma 1;

c) coloro che siano stati condannati per delitto non colposo con sentenza definitiva passata in giudicato;

d) coloro che siano coniugi, parenti o affini fino al secondo grado di uno dei titolari di una delle cariche di cui all'articolo 7;

e) coloro che abbiano ricoperto il ruolo di *trustee*, di consulenti di uno dei titolari delle cariche di Governo o del coniuge anche separato, di parenti o affini entro il secondo grado, delle persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico, o abbiano ricoperto ruoli negli enti controllati da uno dei titolari di cariche di Governo o da coniuge anche separato, da parenti o affini entro il secondo grado, dalle persone con lui

stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico.

6. Nel caso in cui una delle situazioni di cui alla lettera *d*) del comma 5 venga a realizzarsi nel corso dell'esercizio del mandato del membro dell'Autorità, qualora il medesimo non ritenga di rassegnare le dimissioni, si applica in ogni caso la disposizione di cui al comma 9.

7. I membri dell'Autorità, durante il loro mandato, non possono, a pena di decadenza:

a) ricoprire qualunque altra carica o ufficio pubblico;

b) assumere qualunque impiego pubblico o privato;

c) esercitare attività professionali, anche in forma associata o societaria, e di consulenza, nonché funzioni arbitrali, anche se non retribuite;

d) esercitare attività imprenditoriali;

e) assumere le funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o membro del consiglio di gestione o di sorveglianza, nonché analoghe funzioni comunque denominate, in imprese o società pubbliche o private, in fondazioni o in enti di diritto pubblico, anche economici;

f) ricoprire cariche all'interno di organismi di partiti o movimenti politici o di associazioni sindacali o di categoria;

g) candidarsi in elezioni o sostenere pubblicamente candidati in elezioni.

8. I dipendenti pubblici e privati sono collocati in aspettativa, o nell'analogha posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza e secondo le medesime norme, con decorrenza dal giorno dell'effettiva assunzione della carica, senza pregiudizio della propria posizione professionale e di carriera. Dopo l'elezione o la nomina a membro dell'Autorità possono essere percepiti compensi o indennità esclusivamente per attività prestate in precedenza, e comunque soltanto quando essi risultino determinati in misura fissa dalla legge o

da un atto regolamentare o siano già stati esattamente fissati dall'accordo sottoscritto dalle parti, recante data certa precedente all'assunzione della carica.

9. I membri dell'Autorità sono tenuti ad astenersi dal partecipare a qualunque decisione relativa ad uno dei soggetti di cui all'articolo 7 quando:

a) siano con il medesimo in rapporti di coniugio, parentela o affinità fino al quarto grado, o siano suoi conviventi;

b) abbiano, o siano coniuge, parente o affine di secondo grado o convivente di chi ha, una lite pendente con il medesimo;

c) abbiano, o siano coniuge, parente o affine di secondo grado o convivente di chi ha, un rapporto di debito o credito con il medesimo;

d) abbiano avuto nei due anni precedenti rapporti di lavoro, anche come liberi professionisti, con il medesimo o con società o imprese in cui lo stesso detenga partecipazioni rilevanti ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

10. Sull'astensione decide l'Autorità, in assenza del membro della cui astensione si discute. La decisione è presa su richiesta di uno dei membri dell'Autorità o dell'interessato dalla decisione.

11. Ciascun membro dell'Autorità dura in carica sette anni e il suo mandato non è rinnovabile. Il mandato è prorogato fino all'elezione del membro chiamato a sostituirlo. Nel caso in cui uno dei membri dell'Autorità cessi per qualunque motivo dall'esercizio delle sue funzioni è sostituito da un altro scelto con le stesse modalità con cui era stato scelto quello di cui si provvede alla sostituzione.

12. Nei due anni successivi alla cessazione del mandato, i membri dell'Autorità non possono ricoprire le seguenti cariche o uffici pubblici:

a) parlamentare italiano o europeo;

b) titolare di una carica di Governo;

c) giudice costituzionale;

d) componente del Consiglio superiore della magistratura, salvo che ne faccia parte di diritto;

e) componente di altra Autorità indipendente;

f) Governatore o direttore generale della Banca d'Italia;

g) capo di dipartimento di Ministero, segretario generale di Ministero, direttore generale di Ministero o Agenzia del Governo;

h) componente del consiglio di amministrazione di aziende pubbliche o a partecipazione prevalentemente pubblica;

i) presidente di regione o provincia autonoma, nonché componente dei relativi consigli o giunte;

l) presidente di provincia o sindaco di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

13. L'Autorità adotta il proprio regolamento di organizzazione entro trenta giorni dalla data della sua prima riunione, a maggioranza dei componenti. Le deliberazioni dell'Autorità non sono valide se non sono presenti almeno quattro componenti. Esse sono adottate a maggioranza dei presenti, senza che, in ogni caso, risultino le eventuali opinioni in dissenso. In caso di parità di voto, prevale il voto del presidente.

14. Il trattamento economico dei membri dell'Autorità è equiparato al trattamento complessivo annuo lordo dei magistrati con funzione di presidente di sezione della Corte di cassazione.

15. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

ART. 4.

(Funzioni e poteri dell'Autorità).

1. L'Autorità esercita tutte le funzioni e i poteri previsti dalla presente legge, al fine

di prevenire ed eventualmente sanzionare i conflitti di interessi dei titolari delle cariche di Governo di cui all'articolo 7.

2. L'Autorità svolge altresì le funzioni attribuite all'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione, istituito dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, nel rispetto delle competenze regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, con i poteri e i limiti dell'Alto Commissario, ferma l'indipendenza dal Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Ogni provvedimento assunto nell'esercizio delle funzioni e dei poteri attribuiti all'Autorità dalla presente legge deve essere motivato.

4. L'Autorità può chiedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a qualunque organo della pubblica amministrazione, ad ogni ente pubblico e ad ogni società pubblica o privata, le notizie e i dati necessari per l'esercizio delle funzioni e dei poteri ad essa attribuiti dalla presente legge.

5. L'Autorità si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un apposito nucleo del Corpo della guardia di finanza e della collaborazione di amministrazioni ed enti pubblici, per l'espletamento delle indagini, delle verifiche e degli accertamenti che ritiene necessari ai fini dell'esercizio delle funzioni e dei poteri ad essa attribuiti dalla presente legge.

6. L'Autorità può altresì consultare l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e le altre Autorità di settore, ai fini dell'esercizio delle funzioni e dei poteri ad essa attribuiti dalla presente legge.

7. Le procedure relative alle attività svolte dall'Autorità, idonee a garantire a tutti gli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione, sono stabilite con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del

Presidente del Consiglio dei ministri, formulata sulla base di uno schema predisposto dall'Autorità, e sentite le competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dall'assegnazione dello schema.

8. L'Autorità presenta al Parlamento una relazione semestrale sullo stato delle attività di controllo e vigilanza di cui alla presente legge.

ART. 5.

(Personale dell'Autorità).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, è istituito un apposito ruolo del personale dipendente dell'Autorità. Il numero dei posti previsti dalla pianta organica non può eccedere le cinquanta unità. L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso.

2. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 4, il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative dell'Autorità.

3. Nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 4, l'Autorità può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero non superiore a venti unità.

4. Per l'attuazione dei commi 1, 2, 3 e 6 è autorizzata la spesa di 1.700.000 euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

5. L'Autorità può avvalersi, quando lo ritenga necessario, della consulenza di esperti, nel limite massimo di spesa di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

6. Al funzionamento dei servizi e degli uffici dell'Autorità sovrintende il segretario generale, che ne risponde al presidente, dal quale è nominato, nei limiti di spesa di

cui al comma 4, sentiti tutti i membri dell'Autorità stessa.

7. Le spese di funzionamento dei servizi e degli uffici dell'Autorità sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

ART. 6.

(Giurisdizione competente e termini per le impugnazioni).

1. Gli atti di accertamento e i provvedimenti adottati dall'Autorità sono impugnabili esclusivamente dinanzi alla corte d'appello di Roma. Il collegio giudicante è composto dal presidente della corte d'appello, che lo presiede, e da due giudici estratti a sorte ogni quattro anni tra i presidenti delle sezioni civili. La corte d'appello decide in camera di consiglio, entro venti giorni dal deposito dell'impugnazione.

2. La decisione della corte d'appello è impugnabile con ricorso alla Corte di cassazione. Il collegio giudicante è composto dal presidente della Corte di cassazione, che lo presiede, e da due giudici estratti a sorte ogni quattro anni tra i presidenti delle sezioni civili. Il ricorso è deciso entro venti giorni dal deposito dell'impugnazione.

3. Avverso i provvedimenti dell'Autorità e le decisioni della corte d'appello, gli interessati possono proporre impugnazione entro venti giorni dalla data di notifica.

4. Qualora il Governo abbia sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della decisione dell'autorità giudiziaria, la Corte costituzionale decide entro venti giorni.

CAPO III

PREVENZIONE DELLE SITUAZIONI
DI CONFLITTO DI INTERESSI DEI
TITOLARI DI CARICHE DI GOVERNO

ART. 7.

(Ambito soggettivo di applicazione).

1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai titolari di cariche di Governo.

2. Agli effetti della presente legge, per titolari di cariche di Governo si intendono il Presidente del Consiglio dei ministri, i Vice Presidenti del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Vice Ministri, i Sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dopo le parole: « della nazione » sono aggiunte le seguenti: « , operando esclusivamente per la cura degli interessi pubblici ».

ART. 8.

(Dichiarazioni).

1. Entro venti giorni dall'assunzione di una delle cariche di cui all'articolo 7, il titolare della stessa dichiara all'Autorità:

a) le cariche e gli uffici pubblici ricoperti;

b) i propri impieghi pubblici o privati;

c) la propria iscrizione in albi professionali;

d) le cariche di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o membro del consiglio di gestione o di sorveglianza, nonché analoghe cariche comunque denominate, ricoperte in imprese o società pubbliche o private, in fondazioni e in enti di diritto pubblico, anche economici. Nella dichiarazione si devono indicare le cariche in atto al momento dell'assunzione della

carica di Governo e quelle cessate nei dodici mesi precedenti.

2. Entro venti giorni dall'assunzione di una delle cariche di cui all'articolo 7, il titolare della stessa è tenuto a depositare all'Autorità una dichiarazione in cui sono indicati:

a) i diritti reali su beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri;

b) la titolarità di imprese individuali;

c) le quote di partecipazione in società;

d) le partecipazioni in associazioni o società di professionisti;

e) gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;

f) i *trust* di cui sia disponente, beneficiario, *trustee* o guardiano;

g) ogni contratto o accordo comunque stipulato con terzi, al fine di assumere, intraprendere o proseguire, dopo la cessazione dell'incarico pubblico, un impiego o attività di qualunque natura.

3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 si riferiscono anche agli incarichi e alle attività, ivi indicati, svolti all'estero.

4. Alla dichiarazione indicata nel comma 2 è allegata una copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, nonché un elenco dei beni mobili iscritti in pubblici registri o immobili di valore superiore a 50.000 euro che il titolare della carica dichiara essere destinati alla fruizione propria o del coniuge, dei parenti e degli affini entro il secondo grado, nonché delle persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico.

5. Entro venti giorni dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i titolari delle cariche di cui all'articolo 7 sono tenuti a depositare presso l'Autorità una copia della dichiarazione stessa.

6. Ogni variazione degli elementi della dichiarazione di cui al comma 2 dovrà essere comunicata, attraverso apposita dichiarazione integrativa, dal titolare di una delle cariche di cui all'articolo 7 all'Autorità entro venti giorni dalla sua realizzazione, salvo che si riferisca a beni conferiti a un *trust* a norma della presente legge.

7. Entro i venti giorni successivi alla cessazione della carica pubblica, i soggetti di cui all'articolo 7 sono tenuti a presentare all'Autorità una dichiarazione concernente ogni variazione degli elementi della dichiarazione di cui al comma 2 del presente articolo, intervenuta nel periodo compreso tra l'ultima dichiarazione integrativa presentata ai sensi del comma 6 del presente articolo e la cessazione della carica pubblica, salvo che i predetti beni siano stati conferiti in un *trust* a norma della presente legge.

8. Le dichiarazioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 devono essere presentate all'Autorità, entro i medesimi termini, anche dal coniuge, da parenti e affini entro il secondo grado del titolare della carica di Governo e dalle persone con esso stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico.

9. Le dichiarazioni e comunicazioni indicate nei commi precedenti sono effettuate sulla base di modelli predisposti dall'Autorità.

10. L'Autorità può compiere accertamenti sulla veridicità e sulla completezza delle dichiarazioni attraverso il nucleo del Corpo della guardia di finanza di cui all'articolo 4, comma 5.

11. In qualsiasi momento l'Autorità può acquisire d'ufficio tutti gli elementi giudicati utili alla conoscenza degli interessi economici e patrimoniali dei soggetti di cui ai commi 1 e 8 avvalendosi del nucleo del Corpo della guardia di finanza di cui all'articolo 4, comma 5.

12. Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati hanno diritto di conoscere le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 facendone richiesta scritta all'Autorità. Entro centoventi giorni dalla sua prima riunione, l'Autorità stabilisce le re-

gole per facilitare l'accesso degli aventi diritto alla suddetta documentazione.

13. L'Autorità può non rendere pubblici i documenti che, depositati ai sensi del presente articolo, riguardino posizioni beneficiarie spettanti a soggetti diversi dal titolare della carica di Governo che risultino negli eventuali *trust* dei quali il titolare faccia parte, o che abbia istituito, ai sensi di una legge diversa da quella che disciplina il conflitto di interessi.

ART. 9.

(Astensione).

1. Esaminate le dichiarazioni di cui all'articolo 8, l'Autorità, se rileva che uno dei soggetti di cui all'articolo 7, nell'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite, può prendere decisioni, adottare atti o partecipare a deliberazioni che, pur destinati alla generalità o a intere categorie di soggetti, sono tali da produrre, nel patrimonio dello stesso o di uno dei soggetti di cui al comma 8 dell'articolo 8, un vantaggio economicamente rilevante e differenziato, ancorché non esclusivo, rispetto a quello della generalità dei destinatari del provvedimento, informa il medesimo soggetto della rilevata ricorrenza, nei suoi confronti, dell'obbligo di astensione, fatta salva in ogni caso l'applicabilità delle misure di cui all'articolo 12.

2. Fatta comunque salva la necessità dell'applicazione delle misure di cui all'articolo 12, l'Autorità procede ai sensi del comma 1 del presente articolo anche se rileva che uno dei soggetti di cui all'articolo 7, nell'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite, può prendere decisioni, adottare atti o partecipare a deliberazioni, destinati a ristrette categorie di soggetti nelle quali il medesimo rientra, tali da produrre, nel patrimonio dello stesso o di uno dei soggetti di cui al comma 8 dell'articolo 8, un vantaggio economicamente rilevante.

3. Indipendentemente dalle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, il titolare della carica di Governo

soggiace comunque al generale obbligo di astensione di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, ove ne ricorrano i presupposti.

4. Quando il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 7 dubiti della sussistenza dell'obbligo di astensione nel caso specifico, ovvero ritenga comunque di poter essere in conflitto di interessi nell'adozione di una decisione o nella partecipazione a una deliberazione, è tenuto a investire immediatamente della questione l'Autorità.

5. L'Autorità deve pronunciarsi, con propria deliberazione, entro i cinque giorni successivi al ricevimento della richiesta, trascorsi i quali l'interessato può ritenersi esente da ogni obbligo di astensione. In pendenza del termine per la decisione, colui che ha investito l'Autorità della questione è in ogni caso tenuto ad astenersi.

6. Le deliberazioni con cui l'Autorità stabilisce i casi in cui il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 7 è tenuto ad astenersi sono comunicate dall'Autorità stessa ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri perché ne informi il Consiglio dei ministri.

7. L'obbligo di astensione non opera, in ogni caso, nell'adozione di atti dovuti.

ART. 10.

(Incompatibilità generali).

1. Le cariche di cui all'articolo 7 sono incompatibili con:

a) qualunque carica o ufficio pubblico non ricoperto in ragione della funzione svolta. È ammesso soltanto il cumulo tra il mandato parlamentare e l'esercizio di una funzione di Governo;

b) qualunque impiego pubblico o privato;

c) l'esercizio di attività professionali, o di lavoro autonomo, anche in forma associata o societaria, di consulenza e arbitrali, anche se non retribuite, ad eccezione di quelle estranee alla carica di Governo ricoperta;

d) l'esercizio di attività imprenditoriali, anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie;

e) le cariche di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o membro del consiglio di gestione o di sorveglianza, nonché analoghe cariche comunque denominate, in imprese o società pubbliche o private, in fondazioni o in enti di diritto pubblico, anche economici.

2. Sussiste incompatibilità anche quando le prestazioni, le attività e le cariche di cui al comma 1 sono svolte o ricoperte all'estero.

3. L'imprenditore individuale, per evitare la dichiarazione di incompatibilità, d'intesa con l'Autorità, istituisce un *trust* ovvero provvede a nominare uno o più institutori a norma degli articoli da 2203 a 2207 del codice civile, conferendo procura generale a gestire in piena autonomia sino alla cessazione dalla carica di Governo.

4. L'incompatibilità prevista alla lettera d) del comma 1 del presente articolo non opera nei confronti di coloro che risultano essere piccoli imprenditori a norma dell'articolo 2083 del codice civile.

5. L'incompatibilità prevista nei commi 1 e 2 perdura per dodici mesi dalla cessazione dalla carica di Governo con riferimento ad attività o incarichi in enti o società aventi fine di lucro che operino in settori connessi con la carica ricoperta.

6. I dipendenti pubblici e privati che assumono una delle cariche di cui all'articolo 7 sono collocati in aspettativa, o nell'analogia posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza e secondo le rispettive norme, con decorrenza dal giorno dell'effettiva assunzione della carica, senza pregiudizio della propria posizione professionale e di carriera.

7. Dopo l'assunzione di una delle cariche di cui all'articolo 7, i titolari possono percepire compensi o indennità esclusivamente per attività prestate in precedenza, e comunque soltanto quando essi risultino determinati in misura fissa dalla legge o da un atto regolamentare o siano già stati esat-

tamente fissati dall'accordo sottoscritto dalle parti, recante data certa precedente all'assunzione della carica pubblica.

8. L'Autorità accerta, anche tramite proprie verifiche, entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione di cui all'articolo 8, comma 1, le situazioni di incompatibilità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e ne dà comunicazione all'interessato, invitandolo a comunicare, entro i trenta giorni successivi, l'opzione tra il mantenimento della carica di Governo e il mantenimento della posizione incompatibile. A decorrere da tale data, il titolare della carica di Governo che si trovi in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è tenuto all'obbligo di astensione di cui all'articolo 9.

9. Della comunicazione e dell'invito a optare tra la carica di Presidente del Consiglio dei ministri o di Ministro e quella incompatibile vengono informati dall'Autorità il Presidente della Repubblica, i Presidenti delle Camere e il Presidente del Consiglio dei ministri. Per le altre cariche indicate nell'articolo 7 vengono informati dall'Autorità i Presidenti delle Camere e il Presidente del Consiglio dei ministri. La comunicazione dell'invito a optare è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

10. Nel caso di mancato esercizio dell'opzione di cui al comma 8 entro il termine prescritto, salve le impugnazioni previste dall'articolo 6, si intende che l'interessato abbia optato per la posizione incompatibile con la carica di Governo.

11. Nel caso di cui al comma 10, l'Autorità informa del mancato esercizio dell'opzione relativa alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri o di Ministro il Presidente della Repubblica, i Presidenti delle Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri e l'interessato. Per le altre cariche indicate nell'articolo 7 vengono informati dall'Autorità i Presidenti delle Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri e l'interessato. Del mancato esercizio dell'opzione è pubblicata notizia nella *Gazzetta Ufficiale*. A decorrere dalla data di pubblicazione gli atti compiuti dal

titolare della carica di Governo sono nulli e inefficaci, salva ogni sua ulteriore eventuale responsabilità.

ART. 11.

(Incompatibilità determinate dalla specifica natura del patrimonio del titolare della carica di Governo).

1. Le cariche di cui all'articolo 7 sono incompatibili:

a) con la proprietà di un patrimonio di valore superiore a 15 milioni di euro in beni, ad esclusione dei contratti concernenti titoli di Stato, la cui natura, in relazione alle specifiche funzioni di Governo attribuite, configura l'ipotesi di cui all'articolo 2 della presente legge;

b) con la proprietà o il controllo di un'impresa che svolga la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione rilasciata dallo Stato, tranne che si versi nell'ipotesi di cui al comma 4 dell'articolo 10.

2. Il limite di 15 milioni di euro indicato nella lettera a) del comma 1 è incrementato ogni anno di un ammontare equivalente all'aumento dell'indice del deflatore dei prezzi del prodotto interno lordo.

3. L'Autorità, anche tramite proprie verifiche, sentito il parere della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e delle altre Autorità di settore eventualmente interessate, accerta, entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione di cui all'articolo 8, comma 1, la situazione di incompatibilità di cui al comma 1 del presente articolo e ne dà comunicazione all'interessato. L'interessato è invitato con il medesimo atto a comunicare, entro i trenta giorni successivi, l'opzione tra il mantenimento della carica di Governo o il mantenimento della posizione incompatibile ovvero la scelta per la risoluzione della condizione di incompatibilità. A decorrere da tale data, il titolare della carica di

Governo che si trovi in una delle situazioni di incompatibilità di cui al comma 1 del presente articolo è tenuto all'obbligo di astensione di cui all'articolo 9.

4. Della comunicazione e dell'invito indicati nel comma 3 vengono informati dall'Autorità, per la carica di Presidente del Consiglio dei ministri o di Ministro, il Presidente della Repubblica, i Presidenti delle Camere e il Presidente del Consiglio dei ministri. Per le altre cariche indicate nell'articolo 7 vengono informati dall'Autorità i Presidenti delle Camere e il Presidente del Consiglio dei ministri. L'invito a esercitare l'opzione o a eliminare la causa di incompatibilità è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

5. Nel caso di mancato esercizio dell'opzione o della scelta di cui al comma 3 entro il termine prescritto, salve le impugnazioni previste dall'articolo 6, si intende che l'interessato abbia optato per la posizione incompatibile con la carica di Governo.

6. Nel caso di cui al comma 5, l'Autorità informa del mancato esercizio dell'opzione relativa alle cariche di Presidente del Consiglio dei ministri o di Ministro il Presidente della Repubblica, i Presidenti delle Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri e l'interessato. Per le altre cariche di cui all'articolo 7 vengono informati dall'Autorità i Presidenti delle Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri e l'interessato.

7. Del mancato esercizio dell'opzione o della scelta entro il termine stabilito e degli effetti giuridici che ne conseguono è pubblicata notizia nella *Gazzetta Ufficiale*. A decorrere dalla data della pubblicazione gli atti compiuti dal titolare della carica di Governo sono nulli e inefficaci, salva ogni sua ulteriore eventuale responsabilità.

8. Il titolare della carica di Governo, qualora abbia scelto di eliminare la causa di incompatibilità, concorda con l'Autorità gli adempimenti necessari per conseguire l'obiettivo. La causa di incompatibilità deve essere eliminata entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'invito a esercitare l'opzione o a eliminare la causa di incompatibilità.

ART. 12.

(Separazione degli interessi).

1. Entro trenta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di cui all'articolo 8, l'Autorità accerta la consistenza del patrimonio detenuto anche per interposta persona dalle persone che ricoprono cariche di Governo. Nel caso in cui vi siano ritardi nel ricevimento delle dichiarazioni di cui all'articolo 8, comma 7, l'Autorità provvede comunque agli accertamenti, salvo procedere alla loro integrazione dopo il ricevimento delle dichiarazioni mancanti.

2. L'Autorità procede a norma del presente articolo:

a) quando il titolare della carica di Governo possieda, anche per interposta persona o tramite società fiduciarie, partecipazioni rilevanti nei settori della difesa, dell'energia, del credito, delle opere pubbliche di preminente interesse nazionale, delle comunicazioni di rilevanza nazionale, dei servizi pubblici erogati in concessione o autorizzazione, nonché in imprese operanti nel settore pubblicitario;

b) quando la concentrazione degli interessi patrimoniali e finanziari del titolare della carica di Governo nel medesimo settore di mercato, superiore a 10 milioni di euro, sia tale da configurare il rischio evidente di turbative della concorrenza o di condizionamento dell'attività di governo.

3. Il limite di 10 milioni di euro indicato nella lettera b) del comma 2 è incrementato ogni anno di un ammontare equivalente all'aumento dell'indice del deflatore dei prezzi del prodotto interno lordo.

4. Nei casi di impresa individuale, si applica il comma 3 dell'articolo 10.

5. Ai fini della presente legge si intendono per rilevanti le partecipazioni di controllo o che partecipino al controllo, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nonché le partecipazioni superiori

al 4,99 per cento del capitale sociale nel caso di società quotate in mercati regolamentati e del 20 per cento negli altri casi. Sono altresì rilevanti gli accordi contrattuali ovvero i vincoli statutari che consentano di esercitare il controllo o la direzione e il coordinamento anche di enti non societari.

6. Nei casi previsti dalla lettera *b*) del comma 2, l'Autorità valuta, in particolare, se il titolare della carica di Governo possa, direttamente o indirettamente, influenzare l'attività dell'impresa ovvero il settore di mercato nel quale l'impresa opera.

7. L'Autorità, qualora ritenga che possa configurarsi il conflitto di interessi di cui al comma 2, chiede il parere della CONSOB, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e delle competenti Autorità di settore, concordando un termine non superiore a quindici giorni entro il quale le Autorità sono tenute a esprimere il parere.

8. Nel caso previsto dal comma 7, le Autorità interpellate si pronunciano nel loro parere anche sulle misure a loro avviso ritenute necessarie per prevenire il conflitto di interessi. Qualora si debba procedere all'istituzione di un *trust* cieco, ai sensi degli articoli 14 e 15, le Autorità si pronunciano, altresì, sulle misure che il *trustee* deve assumere per garantire l'effettiva rispondenza del *trust* istituito alle caratteristiche previste dai medesimi articoli. All'alienazione si procede quando si tratta dell'unica misura possibile per evitare nella specifica situazione il conflitto di interessi. I pareri delle Autorità di cui al comma 7 sono comunicati immediatamente al titolare della carica di Governo; i pareri sono altresì allegati alle deliberazioni dell'Autorità.

9. L'Autorità, acquisiti i pareri di cui ai commi 7 e 8, qualora ne esistano i presupposti, convoca l'interessato, gli comunica la configurabilità del conflitto di interessi e lo invita, qualora non condivida le valutazioni pervenutegli, a trasmettere le sue osservazioni entro l'ulteriore termine di quindici giorni.

10. L'Autorità, valutate le osservazioni dell'interessato, se ritiene che si configuri

il conflitto di interessi, delibera di invitarlo a optare tra l'alienazione delle partecipazioni nella misura idonea a riportarne la consistenza al di sotto delle indicate soglie di rilevanza, indicando tale misura, ovvero l'istituzione di un *trust* a norma dell'articolo 15.

11. Il *trust* istituito ai sensi dell'articolo 15 ha ad oggetto solo valori mobiliari.

12. Il titolare della carica di Governo può anche scegliere di procedere all'alienazione di una parte dei propri beni e di istituire un *trust* con le caratteristiche di cui agli articoli 14 e 15 su un'altra parte dei propri beni, oppure di procedere all'alienazione dei beni e al conferimento del ricavato in un analogo *trust*.

13. Le opzioni di cui ai commi 10 e 12 devono essere comunicate all'Autorità con atto scritto entro i quindici giorni successivi al ricevimento della deliberazione di cui al comma 10.

14. Nel caso in cui il titolare della carica di Governo abbia optato per l'alienazione totale o parziale, alla stessa deve provvedersi secondo gli adempimenti necessari concordati con l'Autorità, tra i quali sono indicati i beni che è necessario dismettere e in quale quantità, nonché i limiti di reinvestimento del ricavato dell'alienazione, necessari al fine di evitare che persistano o si determinino nuovamente situazioni di potenziale conflitto di interessi, salvo che il titolare della carica di Governo abbia scelto di conferire quanto ricavato dalle operazioni di dismissione in un *trust* con le caratteristiche di cui agli articoli 14 e 15.

15. Il completamento delle operazioni di alienazione previste tra gli adempimenti di cui al comma 14 deve avvenire entro i successivi centoventi giorni, prorogabili dall'Autorità per non più di altri novanta giorni, nel caso in cui la quantità di beni sia particolarmente ingente o comunque la loro collocazione sul mercato risulti particolarmente difficile.

16. Completati gli adempimenti di cui ai commi precedenti, una volta accertato che non sussistono più situazioni di potenziale conflitto di interessi rilevanti ai sensi del presente articolo, l'Autorità rila-

scia al titolare della carica di Governo una dichiarazione con cui attesta che il medesimo è in regola con le prescrizioni di cui alla presente legge, salvo prevedere, secondo quanto disposto dall'articolo 9, i casi in cui è tenuto comunque ad astenersi.

17. Il titolare della carica di Governo, se opta per l'istituzione di un *trust* con le caratteristiche di cui agli articoli 14 e 15, nei successivi sessanta giorni sottopone l'atto costitutivo del medesimo all'Autorità per l'approvazione.

18. Qualora l'Autorità indichi la necessità di procedere alla modificazione di clausole dell'atto istitutivo del *trust* ai fini del rispetto delle disposizioni della presente legge, il titolare della carica di Governo vi provvede entro i successivi dieci giorni.

19. Nel caso di mancato esercizio delle opzioni di cui ai commi 10 e 12 entro il termine prescritto, salve le impugnazioni previste dall'articolo 6, si intende che l'interessato abbia optato per la disponibilità dei beni il cui possesso è incompatibile con la carica di Governo.

20. Nel caso di cui al comma 19, l'Autorità informa del mancato esercizio dell'opzione relativa alle cariche di Presidente del Consiglio dei ministri o di Ministro il Presidente della Repubblica, i Presidenti delle Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri e l'interessato. Per le altre cariche di cui all'articolo 7 vengono informati dall'Autorità i Presidenti delle Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri e l'interessato.

21. Del mancato esercizio dell'opzione è pubblicata notizia nella *Gazzetta Ufficiale*. A decorrere dalla data della pubblicazione tutti gli atti compiuti dal titolare della carica di Governo sono nulli e inefficaci, salva ogni sua ulteriore eventuale responsabilità.

ART. 13.

(Effetti dell'invito all'opzione).

1. Dalla data dell'invito all'opzione di cui al comma 10 dell'articolo 12, l'eserci-

zio dei diritti di voto connessi alle partecipazioni, azioni o quote che, direttamente o indirettamente, anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie, fanno parte delle attività patrimoniali degli interessati è sospeso sino all'applicazione delle misure di cui al medesimo articolo 12.

2. Nei sessanta giorni successivi le assemblee delle società nelle quali i titolari delle cariche di Governo possiedono partecipazioni rilevanti ai sensi dell'articolo 12, comma 5, sono convocate dagli organi statutariamente competenti per deliberare sulla conferma o sulla sostituzione dei relativi amministratori.

3. Se l'assemblea non è convocata nel termine indicato nel comma 2, il tribunale nella cui circoscrizione ha sede legale la società, su ricorso dell'Autorità, dispone con decreto la convocazione dell'assemblea, designando la persona che deve presiederla.

4. Con l'invito all'opzione l'Autorità stabilisce, con propria deliberazione scritta, che, in attesa del completamento delle operazioni finanziarie di alienazione o separazione patrimoniale idonee a escludere la possibilità di azione in conflitto di interessi, il titolare della carica di Governo, che si trovi in una delle situazioni previste dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 9, deve astenersi dal prendere decisioni, partecipare a deliberazioni o adottare provvedimenti in materie in cui possa configurarsi conflitto di interessi.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai casi di incompatibilità.

ART. 14.

(Nozione di trust cieco).

1. A norma della presente legge per *trust* cieco si intende quella tipologia di *trust* ove il *trustee* ha la più ampia discrezionalità in merito alla consistenza qualitativa dei beni in *trust*, mentre i beneficiari ne possono avere solo una conoscenza quantitativa.

ART. 15.

(Disciplina del trust cieco).

1. Ai *trust* istituiti in ottemperanza alle condizioni di cui all'articolo 12 si applicano le disposizioni della legge regolatrice straniera scelta dal disponente, d'intesa con l'Autorità, ai sensi della Convenzione sulla legge applicabile ai *trusts* e sul loro riconoscimento, ratificata e resa esecutiva con la legge 16 ottobre 1989, n. 364.

2. La legge regolatrice scelta deve essere compatibile con l'ordinamento italiano e con la presente legge.

3. In ogni caso, i suddetti *trust*, per ottenere l'approvazione dell'Autorità, devono conformarsi alle disposizioni di cui al presente articolo, non devono essere idonei a eludere le disposizioni della presente legge e devono fornire adeguate garanzie per il perseguimento dei suoi obiettivi e il rispetto delle sue disposizioni.

4. Il *trust* istituito a norma del presente articolo deve esser riconosciuto dallo Stato italiano ai sensi della presente legge nonché ai sensi degli articoli 2, 11 e 13 della Convenzione di cui al comma 1.

5. L'atto con cui il titolare di una carica di Governo istituisce un *trust* per i fini di cui alla presente legge deve in ogni caso:

a) riconoscere il potere dell'Autorità di cambiare in qualsiasi momento, per giustificati motivi, la legge regolatrice del *trust* scelta dal disponente;

b) prevedere il potere di trasformazione, gestione, disposizione e amministrazione dei beni conferiti, da parte del *trustee*;

c) individuare un *trustee* con le caratteristiche di cui al comma 6, scelto all'interno di una lista predisposta dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentita la CONSOB;

d) individuare i beneficiari del *trust*; il beneficiario può coincidere anche con il disponente;

e) nel caso in cui sia prevista dalla legge prescelta l'individuazione di un « guardiano », indicarlo nell'Autorità, la

quale vigila, in ogni caso, sul corretto andamento del *trust*, secondo quanto previsto al comma 14; in tal caso l'atto istitutivo del *trust* deve prevedere l'esonero di responsabilità del « guardiano », salvo che sussista dolo o colpa grave;

f) prevedere l'obbligo di un preventivo tentativo di conciliazione, da esperire, in caso di controversie, dinanzi alla Camera di conciliazione e arbitrato di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179;

g) prevedere meccanismi di successione nell'ufficio di *trustee* soggetti all'approvazione dell'Autorità.

6. Il *trustee* del *trust* istituito dal titolare della carica di Governo per i fini di cui alla presente legge deve:

a) essere una persona giuridica, costituita in forma di società di capitali;

b) essere una società fiduciaria autorizzata ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966;

c) avere nell'oggetto sociale lo svolgimento dell'attività di *trustee*;

d) avere una consolidata esperienza in materia di *trust*;

e) avere componenti degli organi di gestione e di controllo muniti dei medesimi requisiti di onorabilità e di professionalità richiesti per chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari;

f) non avere partecipazioni o quote del suo capitale sociale detenute per il tramite di intestazioni a società fiduciarie;

g) non essere una società controllata o amministrata da persone fisiche che siano il coniuge, un convivente o un parente o un affine fino al quarto grado del titolare della carica di Governo;

h) non essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che siano, o siano state nei due anni precedenti,

dipendenti, consulenti, rappresentanti, procuratori, soci del titolare della carica di Governo, del coniuge, dei suoi parenti o affini fino al secondo grado, dei suoi conviventi, dei suoi soci in qualsiasi società o dei suoi associati in associazioni professionali, o dei beneficiari del *trust*;

i) non essere una società detenuta o amministrata da persone giuridiche le quote o partecipazioni del cui capitale sociale siano, o siano state nei due anni precedenti, in qualunque modo detenute dal titolare della carica di Governo, dal coniuge, dai suoi parenti o affini fino al secondo grado, dai suoi conviventi, dai suoi soci in qualsiasi società o dai suoi associati in associazioni professionali, o dai beneficiari del *trust*;

l) non avere concluso nei due anni precedenti contratti con il titolare della carica di Governo, il suo coniuge, i suoi conviventi, i suoi parenti e affini fino al secondo grado, i suoi soci in qualunque società o i suoi associati in associazioni di professionisti, o con i beneficiari del *trust*;

m) non essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che abbiano concluso nei due anni precedenti contratti con il titolare della carica di Governo, il suo coniuge, i suoi conviventi, i suoi parenti e affini fino al secondo grado, i suoi soci in qualunque società o i suoi associati in associazioni di professionisti, o con i beneficiari del *trust*;

n) non avere, o non aver avuto nei due anni precedenti, rapporti di debito o di credito con il titolare della carica di Governo, il suo coniuge, i suoi conviventi, i suoi parenti e affini fino al secondo grado, i suoi soci in qualunque società o i suoi associati in associazioni di professionisti, o con i beneficiari del *trust*;

o) non essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che siano, o siano state nei due anni precedenti, debitori o creditori del titolare della carica di Governo, il suo coniuge, i suoi conviventi, i suoi parenti e affini fino al secondo grado, i suoi soci in qualunque società o i

suoi associati in associazioni di professionisti, o dei beneficiari del *trust*;

p) non essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che siano state condannate con sentenza definitiva passata in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione o contro il patrimonio;

q) avere una copertura assicurativa, rilasciata esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di *trustee*, congrua rispetto all'entità del patrimonio gestito;

r) non essere una società amministrata o detenuta da persone fisiche che abbiano a proprio carico alcun procedimento civile per *mala gestio* o per violazione degli obblighi fiduciari assunti.

7. Sul *trustee* gravano gli obblighi di:

a) assicurare e mantenere la massima riservatezza circa la qualità dei beni del *trust* istituito dal titolare della carica di Governo e circa i beneficiari;

b) non comunicare in alcun modo al titolare della carica di Governo, o ai soggetti indicati nell'articolo 8, comma 8, neanche per interposta persona, la natura e l'entità dei singoli investimenti e disinvestimenti, né consultarli in ordine alla gestione;

c) agire in buona fede e secondo le norme della deontologia, con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e delle sue specifiche competenze;

d) astenersi da qualsiasi operazione che possa risultare in conflitto di interessi con la sua attività di *trustee* del *trust* istituito dal titolare della carica di Governo, intendendosi con ciò qualsiasi operazione che coinvolga o interessi lo stesso *trustee*, o enti o società facenti parte del gruppo societario cui il *trustee* appartiene, ovvero un soggetto di cui ha la rappresentanza o che ha istituito un *trust* di cui è *trustee*;

e) attenersi alle istruzioni impartite dall'Autorità;

f) informare l'Autorità circa l'avvio di procedimenti civili nei confronti dei propri amministratori o detentori per *mala gestio* o violazione degli obblighi fiduciari a carico del *trustee*;

g) informare l'Autorità circa eventuali tentativi di ingerenza nell'amministrazione dei beni in *trust* da parte del disponente o di suoi parenti o affini fino al secondo grado, o di suoi conviventi o comunque dei beneficiari del *trust*;

h) fornire al disponente, agli eventuali beneficiari e all'Autorità il rendiconto esclusivamente quantitativo dei beni in *trust*, evidenziando l'andamento della gestione del patrimonio, i suoi eventuali incrementi o decrementi, unito a una relazione scritta, anche se non prevista nell'atto istitutivo di *trust*, entro il 30 aprile e il 30 ottobre di ciascun anno;

i) rispondere a qualsiasi richiesta dell'Autorità entro i termini indicati dalla stessa.

8. Il *trustee* ha facoltà di:

a) chiedere prescrizioni e direttive all'Autorità tutte le volte in cui ne ravvisi la necessità;

b) dimettersi dal proprio incarico, anche se ciò non è previsto nell'atto istitutivo del *trust*, con un preavviso scritto di novanta giorni comunicato all'Autorità, al disponente e ai diversi beneficiari. Dal ricevimento del preavviso, il disponente individua entro quaranta giorni un nuovo *trustee* da sottoporre all'approvazione dell'Autorità a norma dell'articolo 12.

9. Qualsiasi comunicazione tra il titolare della carica di Governo, eventuali altri beneficiari e il *trustee* deve essere formulata per iscritto ed essere preventivamente autorizzata dall'Autorità. Non sono ammessi altri rapporti tra il *trustee* e il titolare della carica di Governo, altri eventuali beneficiari o le persone di cui all'articolo 8, comma 8.

10. Il *trustee*, ferme restando ulteriori ipotesi di responsabilità accertate dall'au-

torità giudiziaria e salvo quanto previsto al comma 12, risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri ai sensi dell'articolo 2740 del codice civile. Alle controversie si applica, in materia di attribuzione della giurisdizione, la disposizione di cui all'articolo 17, comma 3, della Convenzione firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968, ratificata e resa esecutiva con la legge 21 giugno 1971, n. 804.

11. Non sono ammesse clausole di esclusione della responsabilità del *trustee* in caso di:

a) divulgazione di informazioni relative al *trust* e ai beni dello stesso, diverse da quelle consentite ai sensi del presente articolo o autorizzate dall'Autorità;

b) conflitto di interessi come inteso al comma 7, lettera d), anche laddove il comportamento che ha determinato tale conflitto di interessi non sia sanzionato o censurato dalla legge regolatrice del *trust* prescelta dal disponente.

12. Il *trustee* che violi le prescrizioni della presente legge può essere revocato dall'Autorità o dal disponente previa autorizzazione dell'Autorità. In ogni caso in cui si sia proceduto alla revoca del *trustee*, il titolare della carica di Governo che ha istituito il *trust* provvede alla sua sostituzione con le modalità e nel rispetto dei requisiti di cui alla presente legge. In caso di inadempimento nei termini previsti, alla medesima nomina provvede l'Autorità.

13. Il *trustee* che incorre in una delle condotte di cui al comma 11 non può più rendersi in futuro *trustee* di *trust* istituiti ai sensi della presente legge.

14. L'Autorità vigila sul corretto adempimento del *trust* sulla base di quanto previsto dalla presente legge e dall'atto istitutivo del medesimo.

ART. 16.

(Beni personali).

1. Le disposizioni degli articoli 12 e 15 non si applicano, previa verifica dell'Au-

torità, ai beni indicati negli elenchi che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 8, sono allegati alle dichiarazioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 8.

ART. 17.

(Disposizioni fiscali).

1. Alle plusvalenze realizzate attraverso eventuali operazioni di dismissione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, posseduti dai soggetti di cui all'articolo 7 della presente legge, eseguite in attuazione della presente legge, si applicano in ogni caso le aliquote di imposta relative alle partecipazioni non qualificate detenute da persone fisiche.

2. L'eventuale trasferimento nel *trust* di cui all'articolo 15 di attività economiche ai sensi della presente legge e la loro successiva restituzione all'interessato non costituiscono realizzo di plusvalenze o di minusvalenze. Tutti gli atti e i contratti stipulati ai fini dell'istituzione del *trust* e della successiva restituzione all'interessato sono esenti da ogni imposta diretta o indiretta. Ove la legge regolatrice del *trust* o l'atto di istituzione prevedano che i proventi derivanti dal patrimonio trasferito siano in tutto in parte imputati al patrimonio stesso, questi ultimi sono regolati dalle norme fiscali relative alla categoria nella quale rientrano. Il *trustee* applica le ritenute e le imposte sostitutive dovute.

CAPO IV

SANZIONI

ART. 18.

(Violazioni dell'obbligo di dichiarazione).

1. In caso di accertato totale o parziale inadempimento, nei termini previsti, a ciascuno degli obblighi di dichiarazione im-

posti dall'articolo 8 al titolare della carica di Governo, l'Autorità lo diffida ad adempiere nei successivi dieci giorni.

2. In caso di ulteriore inadempimento, la medesima Autorità applica, per gli inadempimenti relativi a ciascuna dichiarazione, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 ad euro 35.000.

3. La sanzione prevista nel comma 2 si applica anche nel caso in cui siano presentate dichiarazioni risultate in tutto o in parte incomplete ovvero non veritiere.

4. In caso di totale o parziale inadempimento di uno o più degli obblighi di dichiarazione imposti dal comma 8 dell'articolo 8 al coniuge, a parenti e affini entro il secondo grado nonché alle persone stabilmente conviventi con il titolare della carica di Governo non a scopo di lavoro domestico, l'Autorità diffida l'inadempiente ad adempiere nei successivi dieci giorni.

5. In caso di ulteriore inadempimento da parte di uno dei soggetti indicati nel comma 4, l'Autorità applica, per gli inadempimenti relativi a ciascuna dichiarazione, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 ad euro 35.000. La stessa sanzione si applica nel caso in cui le dichiarazioni presentate risultino in tutto o in parte incomplete ovvero non veritiere.

6. Di ogni caso di violazione, sotto qualsiasi forma, degli obblighi di dichiarazione di cui al presente articolo, il presidente dell'Autorità informa il Presidente del Consiglio dei ministri e i Presidenti delle Camere.

ART. 19.

(Violazioni dell'obbligo di astensione).

1. In caso di violazione dell'obbligo di astensione imposto dall'articolo 9, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 ad euro 150.000.

2. In ogni caso, l'Autorità informa senza ritardo l'autorità giudiziaria.

ART. 20.

(Conflitto di interessi in violazione delle misure preventive).

1. Se, in violazione delle misure dettate dall'Autorità per prevenire il conflitto di interessi o in pendenza dei termini per l'adozione delle stesse, il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 7 prende una decisione, adotta un atto, partecipa a una deliberazione o omette di adottare un atto dovuto, conseguendo per sé un vantaggio economicamente rilevante e differenziato rispetto a quello conseguito dalla generalità dei destinatari, ovvero un vantaggio economicamente rilevante e incidente su una categoria ristretta di destinatari della quale il medesimo fa parte, l'Autorità, oltre alle sanzioni previste dagli articoli precedenti per la violazione delle misure preventive, applica una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al doppio e non superiore al quadruplo del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito.

2. Si applica la sanzione amministrativa da euro 10.000 ad euro 20.000 a chi, rivestendo una delle cariche indicate nel comma 1 dell'articolo 2, partecipa a una deliberazione o omette di adottare un atto dovuto, quando la partecipazione alla deliberazione o l'omissione è idonea ad arrecare ad altro componente dello stesso organo cui egli appartiene, al di lui coniuge, al parente o affine entro il secondo grado, o a persona con lui stabilmente convivente per ragioni diverse dal lavoro domestico, un vantaggio economicamente rilevante e differenziato rispetto a quello conseguito dalla generalità dei destinatari, ovvero un vantaggio economicamente rilevante e incidente su una categoria ristretta di destinatari della quale fanno parte quel componente, il coniuge o le altre persone sopraindicate. Quando il vantaggio è conseguito si applica altresì la sanzione prevista nel comma 1.

3. La decisione è pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* e per una sola volta su uno o più quotidiani a diffusione nazionale scelti dall'Autorità.

4. La sanzione di cui al comma 1 del presente articolo è applicata al titolare di una delle cariche di cui all'articolo 7 che, in presenza delle stesse condizioni, arreca, consapevolmente, il medesimo vantaggio al coniuge, a un parente o affine entro il secondo grado, a una persona con esso stabilmente convivente non a scopo di lavoro domestico, o a imprese o società di cui il medesimo detenga il controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ovvero con le quali abbia intrattenuto rapporti di lavoro o di gestione o dalle quali abbia ottenuto finanziamenti o contributi per lo svolgimento di campagne elettorali per elezioni.

CAPO V

DISPOSIZIONI CONCERNENTI GLI AMMINISTRATORI LOCALI, I PRESIDENTI DI REGIONE E I MEMBRI DELLE GIUNTE REGIONALI

ART. 21.

(Delega al Governo per l'integrazione del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di conflitti di interessi di amministratori locali, e per l'emanazione di norme in materia di conflitti di interesse dei presidenti di regione e dei membri delle giunte regionali).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per le riforme costituzionali, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, uno o più decreti legislativi secondo i principi e i criteri desumibili dalla presente legge e in particolare dagli articoli 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e

16, dal capo IV, dal comma 2 del presente articolo e dal capo VI, per:

a) integrare il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, relativamente alla disciplina del conflitto di interessi;

b) dettare disposizioni per assicurare il rispetto del principio di esclusivo perseguimento dell'interesse pubblico, di cui all'articolo 1, e per prevenire e sanzionare eventuali situazioni di conflitto di interessi come definite all'articolo 2, con riguardo ai presidenti delle regioni e dei membri delle giunte regionali.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo attribuisce le funzioni di controllo e vigilanza in ambito regionale e locale all'Autorità, che vi provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali ad essa attribuite dalla presente legge.

3. Fatta salva la previsione di cui all'articolo 78 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i decreti legislativi di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo adattano, anche attraverso opportune esenzioni e integrazioni, alle situazioni locali le misure previste dalla presente legge per la prevenzione, la risoluzione e la sanzione dei conflitti di interessi alle tipologie e alle dimensioni dei diversi enti locali.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 22.

(Principi in materia di incompatibilità dei presidenti di regione e dei membri delle giunte regionali).

1. All'articolo 3, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) sussistenza di cause di incompatibilità, in caso di possibile conflitto

tra gli interessi pubblici da perseguire nell'esercizio delle funzioni di Presidente o di componente della Giunta regionale e gli interessi economici di cui i medesimi siano nella posizione di titolare, rappresentante, amministratore, curatore, gestore, procuratore o in altra posizione analoga o rispetto ai quali svolgano un'attività di consulenza ».

CAPO VI

SOSTEGNO PRIVILEGIATO NEL SETTORE DELLE COMUNICAZIONI, DELLE TELECOMUNICAZIONI E DELL'EDITORIA, ANCHE A MEZZO *INTERNET*

ART. 23.

(Funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di campagne elettorali e conflitto di interessi. Norme di principio).

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e i Comitati regionali per le comunicazioni, su delega della predetta Autorità, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, accertano che le imprese radiotelevisive e di comunicazione, le imprese operanti nell'ambito delle telecomunicazioni e le imprese operanti nell'ambito dell'editoria, anche a mezzo *internet*, che facciano capo rispettivamente ai candidati sindaci di comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, ai candidati presidenti di provincia, ai candidati presidenti di regione e ai capi delle coalizioni di cui all'articolo 14-*bis*, comma 3, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, nel corso delle campagne elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, non pongano in essere comportamenti che forniscano ai soggetti sopraindicati un sostegno privilegiato.

2. Le predette disposizioni si applicano anche alle imprese di cui al comma 1 del presente articolo che fanno capo al coniuge e ai parenti entro il secondo grado delle persone indicate nel medesimo comma 1 ovvero siano sottoposte al controllo dei medesimi soggetti, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

3. Il sostegno privilegiato consiste in atti o comportamenti attuati dalle imprese predette che abbiano come scopo o come effetto qualsiasi forma di vantaggio, diretto o indiretto, a favore delle persone indicate nel comma 1. La concessione di sostegno privilegiato deve essere accertata e resa nota, caso per caso, da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

4. Durante tutto il periodo della campagna elettorale, così come definito dalla legge 10 febbraio 2000, n. 28, e successive modificazioni, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e i Comitati regionali per le comunicazioni sorvegliano costantemente e con il massimo di rigore che le imprese predette non adottino alcun genere di comportamento in violazione del principio della *par condicio* e comunque capace di incidere sul risultato elettorale, ai sensi della legge predetta, tra i candidati alle cariche sopraindicate.

5. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta le procedure, si avvale dei poteri e applica le sanzioni previste dalle disposizioni previste dalla legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modificazioni, e dal testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni.

6. In caso di accertamento di comportamenti posti in essere in violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni diffida immediatamente e non oltre le ventiquattro ore l'impresa a desistere dal comportamento contestato e ad adottare, ove possibile, le necessarie misure correttive. In caso di inottemperanza entro il termine massimo di quarantotto ore,

l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni infligge all'impresa che ha offerto un sostegno privilegiato le sanzioni previste dalle disposizioni richiamate al comma 5.

7. Le sanzioni pecuniarie ivi previste sono aumentate sino a tre volte, in relazione alla gravità della violazione e al livello istituzionale corrispondente. Per ogni singola infrazione e salve le possibilità di ripristino della *par condicio* violata, sono adottate comunque, in considerazione del livello istituzionale dei candidati e della gravità dell'infrazione commessa, sanzioni pecuniarie nei confronti delle imprese da euro 5.000 ad euro 50.000. In caso di violazioni ripetute, oltre alla terza volta, è disposta la sospensione del provvedimento autorizzatorio per un periodo di quindici giorni.

8. Nel periodo successivo alla campagna elettorale, e fino all'applicazione delle disposizioni in materia di *trust* cieco di cui all'articolo 15, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e i Comitati regionali per le comunicazioni sorvegliano costantemente che le imprese predette non adottino alcun genere di comportamenti che possa configurare un sostegno privilegiato. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui ai commi precedenti.

9. A seguito degli accertamenti di cui al comma 6 o dell'eventuale irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 6 e 7, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni riferisce al Parlamento con comunicazione motivata diretta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, quando l'impresa che agisce nel settore delle comunicazioni ha posto in essere i comportamenti di cui al comma 1.

10. Nella comunicazione sono indicati i contenuti e le modalità di realizzazione del sostegno privilegiato al titolare di cariche di Governo nell'esercizio delle sue funzioni, le misure correttive che si è intimato di porre in essere, le conseguenze della situazione di privilegio e le eventuali sanzioni inflitte.

11. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni attribuisce le deleghe e delibera le

procedure istruttorie e i criteri di accertamento per le attività ad essa demandate dalla presente legge, nonché le opportune modifiche organizzative interne.

12. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni presenta al Parlamento una relazione semestrale sullo stato delle attività di controllo e vigilanza di cui al presente articolo.

ART. 24.

(Funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al di fuori dei periodi relativi alle campagne elettorali).

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni accerta, anche al di fuori del periodo considerato dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modificazioni, che le imprese, che agiscono nel settore radiotelevisivo a livello nazionale, non pongano in essere comportamenti che forniscano un sostegno privilegiato al titolare di cariche di Governo.

2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su istanza di parte o d'ufficio, procede ad accertare la sussistenza di comportamenti in violazione del comma 1 ed è comunque tenuta a svolgere un'attività di monitoraggio della programmazione delle imprese radiotelevisive nazionali, al fine di rilevare se nel corso di un periodo di quattro mesi si realizzano squilibri della complessiva informazione a favore di titolari di cariche di Governo.

3. In caso di accertamento delle violazioni di cui al presente articolo, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dispone la diffusione di comunicazioni di rettifica ovvero la messa a disposizione di spazi a favore delle parti politiche lese.

4. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni presenta al Parlamento una relazione annuale sullo stato complessivo del settore dei *media* in relazione agli spazi offerti ai diversi soggetti politici. L'Autorità riferisce anche sui procedimenti sanzionatori in corso o conclusi nonché sulle misure correttive e ripristinatorie adottate.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 25.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando:

a) per l'anno 2013, quanto a 2.350.000 euro l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; quanto a 1.580.000 euro l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali; quanto a 641.000 euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; quanto a 30.000 euro l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali; quanto a 399.000 euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b) per l'anno 2014, quanto a 1.000.000 di euro l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali; quanto a 4.000.000 di euro l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

c) per l'anno 2010, quanto a 900.000 euro l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale; quanto a 2.000.000 di euro l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali; quanto a 2.100.000 euro l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale;

d) per gli anni successivi al 2010 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 26.

(Disposizioni in materia di giurisdizione e di legislazione fiscale).

1. Per le controversie nelle materie disciplinate dalla presente legge, la competenza esclusiva è dell'autorità giudiziaria italiana, salvo quanto disposto dall'articolo 15, comma 10, secondo periodo, anche quando il *trustee* ha sede o residenza al di fuori del territorio della Repubblica italiana.

2. Per le materie disciplinate dalla presente legge si applica in ogni caso la legislazione fiscale italiana.

ART. 27.

(Disposizioni transitorie e finali).

1. Quando la presente legge preveda il decorso di termini dall'assunzione della carica, i medesimi termini si intendono decorrere, per coloro che siano in carica alla data dell'entrata in vigore della legge stessa, da quest'ultimo momento.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, relativamente al decorso dei termini processuali, il decorso degli altri termini previsti dalla presente legge è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

3. L'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione, di cui all'articolo 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è soppresso.

4. Le risorse umane, finanziarie e strumentali già attribuite all'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione sono trasferite all'Autorità.

ART. 28.

(Abrogazioni).

1. Sono abrogati:

a) la legge 20 luglio 2004, n. 215, ad esclusione dell'articolo 9, limitatamente alla disciplina del contingente di personale attribuito all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ivi compreso il personale comandato, al cui onere finanziario si provvede sulla base delle risorse acquisite ai sensi dell'articolo 10, comma 7-bis, della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

b) il numero 2 dell'articolo 1 della legge 5 luglio 1982, n. 441.

ART. 29.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore decorsi centoventi giorni dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ad eccezione degli articoli 3, 5 e 21, che entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla medesima data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

